

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 13

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

d'iniziativa del deputato **LO PORTO**

Modifiche agli articoli 14, 30, 49, 59, 96-*bis*, 116, 119, 133, 135, soppressione dell'articolo 130 e introduzione dell'articolo 25-*bis* del Regolamento

*Presentata il 7 luglio 1988*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come sia attuale e fitto il dibattito sulle Riforme, e come avvertita sia l'esigenza di porvi mano, a fare inizio dai Regolamenti parlamentari.

Riteniamo perciò utile proporre una serie di modifiche, che coordinate con altre proposte presentate da vari Gruppi ne integrano il complesso almeno sui punti di maggiore confluenza, fermi restando i punti di dissenso sui quali ci riserviamo il confronto in sede di verifica parlamentare.

Abbiamo così voluto fornire uno strumento di maggiore rigidità, nella fase di formazione dei Gruppi parlamentari, affrancando la Presidenza da un fattore di discrezionalità che, lungi dall'accrescerne i poteri, ne ha appesantito gli oneri.

Fissare, cioè, il numero minimo dei deputati che, comunque, devono comporre un Gruppo, è elemento di speditezza e di certezza.

Sull'organizzazione dei lavori, riteniamo ormai matura la decisione di instaurare un regime di disciplina che, in uno con l'esercizio dell'attività parlamentare anche fuori dal Parlamento, assicuri un maggior coordinamento fra Aula e Commissioni.

Sui decreti-legge giudichiamo necessario porre adeguati filtri parlamentari, considerato l'uso continuo e sproporzionato che ne fa il Governo.

Così come per la questione di fiducia, diventata oramai un modo surrettizio di superare il controllo e il giudizio del Parlamento.

Necessario appare inoltre fissare la non applicabilità dell'istituto della chiusura della discussione, nel caso in cui i tempi siano stati contingentati; ed altrettanto ci pare utile introdurre una limitazione allo svolgimento in Aula per quel-

le interrogazioni che non abbiano un particolare valore politico.

Infine, in materia di misure tendenti alla scomparsa dell'assenteismo, ci sembra opportuno concepire una misura disciplinare che colpisca l'increscioso fenomeno.

## TESTO PROPOSTO

*All'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché il numero dei componenti non sia inferiore a dieci deputati, eletti in un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi ».

*Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:*

## ART. 25-bis.

« 1. I calendari dei lavori di cui all'articolo 25, escluso il tempo in cui si svolge la sessione di bilancio prevista dall'articolo 119 del Regolamento, ove risulti incompatibile, sono organizzati nel modo seguente:

a) l'Assemblea e le Commissioni si riuniscono nelle prime tre settimane del mese. Non si riuniscono nell'ultima settimana se non nei casi di convocazione straordinaria ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 e del comma 3 dell'articolo 30;

b) Le Commissioni si riuniscono il lunedì per lo svolgimento delle interrogazioni e nelle giornate di martedì e di mercoledì;

c) L'Assemblea si riunisce nelle giornate di martedì, di mercoledì, di giovedì e di venerdì; si procede alle votazioni nelle giornate di mercoledì e giovedì;

d) Il calendario dei lavori è comunicato e votato, ove occorra, il giovedì precedente le settimane per le quali il calendario è proposto;

e) Il Presidente della Camera, sentita la Conferenza dei presidenti di Gruppo, all'atto della formulazione del calendario determina le sedute dell'Assemblea e delle Commissioni alle quali è obbligatoria la presenza, e stabilisce gli argomenti che vanno inseriti, insieme agli altri, nell'ordine del giorno delle Commissioni ».

*All'articolo 30, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Le riunioni delle Commissioni non possono avere luogo in concomitanza di quelle dell'Assemblea, salvo dietro autorizzazione del Presidente della Camera ».

*Al comma 1 dell'articolo 49 è aggiunto il seguente periodo:*

« Hanno luogo sempre a scrutinio segreto le votazioni riguardanti la conversione in legge dei decreti-legge ».

*All'articolo 59 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 3. Nei casi di assenza dai lavori parlamentari reiterata dal deputato per un numero di cinque sedute consecutive senza che venga data dall'interessato una ragionevole motivazione, il Presidente dà lettura in Aula di un formale richiamo al deputato ».

*Al comma 2 dell'articolo 96-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

« A tal fine il Presidente all'inizio di ogni legislatura fissa i criteri di valutazione della necessità e dell'urgenza ai quali la Commissione e l'Assemblea devono attenersi nella espressione del parere ».

*All'articolo 116, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:*

« 2-bis. Nei casi previsti dal comma precedente, la Camera delibera a scrutinio segreto sulla ammissibilità della questione di fiducia ».

*Al comma 7 dell'articolo 119 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

« In tal caso non si può applicare il 1° comma dell'articolo 44 ».

*L'articolo 130 è soppresso.*

*All'articolo 133, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

« 1. La risposta alle interrogazioni è data nella Commissione competente per materia.

2. A tal fine il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al presidente della Commissione e ne informa il Governo ».

*L'articolo 135 è sostituito dal seguente:*

« 1. Quando il Presidente della Camera ritenga che l'oggetto dell'interrogazione sia particolarmente importante può disporre che lo svolgimento abbia luogo in Assemblea.

2. In tal caso, quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva ».